



TRIBUNALE DI PESARO

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:

dott.ssa Lorena Mussoni	Presidente
dott. Davide Storti	Giudice
dott.ssa Manuela Mari	Giudice

ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. _____, R.G. e promossa

(avv. _____)

attore

nei confronti di

(avv. _____)

convenuta

e

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro

intervenuta

Oggetto : divorzio contenzioso

Le parti ed il P.M. concludevano come in atti.

motivazione

Con sentenza parziale del 9.3.2021 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Non vi sono figli minorenni.

Non è in contestazione l'assegnazione della casa ex familiare.

Si discute dell'ammontare dell'assegno di mantenimento della figlia maggiorenne che vive con la madre, e dell'assegno divorzile.

Dall'istruttoria di causa è emerso che formalmente : a) l'attore percepisce un retribuzione mensile di circa 1.800,00 euro lordi, ha dichiarato nell'ultima dichiarazione prodotta un reddito di circa 37 mila euro annui e risulta proprietario della casa ex familiare assegnata alla convenuta e di un altro immobile in comproprietà con il fratello; b) la convenuta lavora *part time*, come dipendente, ed ha un reddito lordo annuo di circa 4 mila euro.

Non è contestato che sia inoltre venuto meno il reddito che l'attore percepiva dall'impresa di famiglia, di cui era socio e dipendente, essendo stata la società cancellata dal Registro dell'Imprese.

Non sono state provate altre sostanziali e sensibili entrate.

Non è inoltre contestato ed è d'altra parte provato (vedere i certificati INPS prodotti) che la convenuta durante il matrimonio abbia svolto lavori solamente in *part-time*, dedicando quindi il resto del tempo alla cura della casa e delle figlie, stante anche l'attività del marito, che verisimilmente lo teneva occupato per la maggior parte della giornata.

Non è infine provato che la convenuta conviva ora *more uxorio* con il suo attuale compagno,

Nulla emerge dalle prove assunte.

La figlia , sentita in corso di causa, ha in sostanza riferito che il non ha mai dormito a casa della madre e che frequenta l'abitazione saltuariamente, pur perdurando la relazione da anni.

Non vi sono motivi per ritenere non attendibile , che non abita con la madre ed è economicamente indipendente.

La convivenza "more uxorio", pur non richiedendo necessariamente – come correttamente sostenuto dall'attore – una stabile coabitazione, può costituire fattore impeditivo del diritto all'assegno divorzile solo nell'ipotesi in cui sia *provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno* (Cass.civn.3645/2023)

Prove decisive sul punto non sono state fornite, non essendo sufficiente la durata della relazione e la circostanza che la coppia possa avere trascorso vacanze insieme.

In questo contesto appare equo riconoscere per il mantenimento di : la somma di € 400,00 al mese, stante comunque le maggiori spese legale alla maggiore età e la circostanza che l'attore non deve più sostenere le spese per l'altra figlia, divenuta economicamente autosufficiente.

Quanto all'assegno divorzile, questo – contrariamente all'assegno di separazione - non ha la funzione di garantire il tenore di vita endoconiugale.

La assegno divorzile ha infatti funzione assistenziale, a tutela dell'ex coniuge più debole che non ha sufficienti mezzi di sostentamento, ovvero compensativa perequativa, per indennizzare il ruolo ed il contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (vedere in questo senso Cass.civ.sez.un.18287/2018).

Peraltro il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. (Cass.civ.n.29920/2023).

Inoltre nell'ipotesi – come nel caso di specie – in cui il coniuge non abbia richiesto l'assegno di mantenimento in sede di separazione non spetta al coniuge l'assegno divorzile, in assenza di apprezzabili peggioramenti della situazione economico-finanziaria tali da giustificare l'applicazione del criterio assistenziale o di specifiche prove relative al ruolo familiare svolto (vedere in questo senso Cass.civ.n.8747/2023).

Nessuna prova è stata allegata nel caso di specie per dimostrare che la convenuta abbia in qualche modo sacrificato le sue aspettative e possibilità lavorative per gli impegni casalinghi e familiari

assunti anche in vece del marito ovvero agevolato anche solo indirettamente l'attività lavorativa del marito.

Non vi è prova inoltre di un peggioramento della situazione economica della convenuta rispetto alla data della separazione.

Nulla va pertanto riconosciuto a titolo di assegno divorzile.

Le ragioni della decisione e la parziale reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite.

per questi motivi

assegna la casa ex familiare a . ,

pone a carico di . un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia . di € 400,00, con decorrenza dalla data della domanda, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pesaro;

dispone che l'assegno venga versato direttamente alla figlia maggiorenne;

compensa le spese di lite.

Pesaro 9 gennaio 2024

Il Giudice relatore
dott.Davide Storti

Il Presidente
dott.ssa Lorena Mussoni